

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 71

Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Elenco regionale e logo. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012

Art. 2 - Calendario. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 5/2012

Art. 3 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 5/2012

Art. 4 - Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

Art. 5 - Contributi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana intende valorizzare le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, per consentire una più efficace azione delle stesse nel loro ruolo di testimoni della memoria storica della collettività regionale;

2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra,

provvedere a dare maggiore e comprovata visibilità alle stesse, con la previsione di un apposito logo identificativo e con un più incisivo apporto del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2012, nella programmazione di iniziative regionali;

3. È opportuno disporre un minor aggravio degli oneri posti a carico dei comuni in tema di verifica del perdurante possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Elenco regionale e logo.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è sostituita dalla seguente: "Elenco regionale e logo identificativo".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre di ogni anno."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell'elenco possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo, recante la dicitura di "Associazione storica della Regione Toscana" o "Manifestazione storica della Regione Toscana". Con deliberazione della Giunta regionale è definito il logo e sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso dello stesso."

Art. 2

Calendario.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 5/2012

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Calendario annuale delle manifestazioni storiche

1. Sulla base dell'aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Regione Toscana relativo all'anno successivo.

2. Ampia diffusione al calendario è data nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Toscana previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).”.

Art. 3

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale.
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 6 della l.r. 5/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale, la quale si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 7.

2. I requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono verificati con periodicità annuale e la verifica della loro mancanza comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale.”.

Art. 4

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e due vicepresidenti, scelti uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera a), e uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera b).”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

“8 bis. La Regione può avvalersi del comitato per la realizzazione di proprie iniziative di ricostruzione e rievocazione storica.”.

Art. 5

Contributi.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Ai fini della concessione dei contributi sono emanati bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

3 ter. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda per ciascun bando. È consentita la presentazione di più domande quanto esse siano distintamente riferite a manifestazioni diverse iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 novembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.11.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 ottobre 2015, n. 26

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

Approvata in data 3 novembre 2015

Divenuta legge regionale 46/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5